



## CSA Regioni Autonomie Locali

Aderente CISAL

SEGRETERIA NAZIONALE

Via Goito, 17 – 00185- Roma

Tel 06.490036

P.e.: [coordinamento.csa@csaral.it](mailto:coordinamento.csa@csaral.it) – Pec: [nazionale@pec.csaral.it](mailto:nazionale@pec.csaral.it)

<http://www.csaral.it>

### NOTA INFORMATIVA DEL 23/4/2024

#### Chiarimenti sul mancato riconoscimento indennitario per le giornate di ferie

In merito all'avvio dei contenziosi in materia da parte dei dipendenti del Comparto Funzioni Locali, è bene precisare quanto segue.

Siamo di fronte a una interpretazione della norma per cui la CGE (Corte di Giustizia dell'Unione Europea) è intervenuta sistematicamente a partire dal 2006 fino al 2018 e su cui la Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro, nella ordinanza n° 35146 del 15 dicembre 2023, ha ritenuto che non sussistano possibili dubbi interpretativi o tentare ulteriori rinvii alla stessa CGE.

- La Corte di Cassazione ribadisce infatti, al punto 6 del dispositivo, che al lavoratore nel periodo di fruizione delle ferie, *“va assicurato un livello retributivo, sostanzialmente equiparabile a quello percepito durante l'attività ordinaria erogata durante i periodi di lavoro ordinario”*, poiché una diminuzione della retribuzione potrebbe dissuadere il lavoratore ad esercitare il diritto alle ferie.

- Il diritto dell'Unione Europea prevede che qualsiasi incentivo o sollecitazione (o disincentivo) che induca il lavoratore a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi della legislazione europea, ricordiamo che ai sensi dell'art. 117 della Costituzione assume rango di norma primaria poiché *“la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”*.

- Il rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti è disciplinato dal D.lgvo n°165/2001, che all'art. 2 ribadisce che *“i rapporti di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, fatte salve le diverse disposizioni contenute nel presente decreto, che costituiscono disposizioni a carattere imperativo.”*

- Le disposizioni del suddetto decreto rinviano di fatto al principio, sempre contenuto all'art. 2, che i trattamenti economici spettanti ai dipendenti pubblici sono regolamentati e disciplinati unicamente dalla contrattazione collettiva.

- L'art. 38 del CCNL Funzioni Locali del 16.11.2022 prevede che durante le ferie possono essere erogate le sole indennità frazionate nelle dodici mensilità dell'anno di riferimento, ritenendo di escludere implicitamente tutte quelle che presentano una valutazione "mensilizzata" (tipicamente riconducibili all'indennità di turno, reperibilità, condizioni di lavoro, servizio esterno o altro). Per altre indennità (specifiche responsabilità, indennità di funzione o altro) va verificato se le stesse siano soggette o meno a decurtazione in relazione all'assenza per ferie, ritenendo che in caso di frazionamento in dodici mensilità del valore annualmente definito tali importi non vadano decurtati.

- Le richiamate indennità legate alla presenza (turno, servizio esterno, condizioni lavoro, etc), integrano il livello salariale che si consolida nel reddito annuo del dipendente (facilmente rilevabile dalla Certificazione Unica annuale) che, tolta la sola 13ma mensilità e il lavoro straordinario, diviso per dodici mensilità, forma il salario medio mensile del dipendente.

Sulla base delle considerazioni suesposte, e tenuto conto della rilevanza economica delle richiamate indennità sui valori medi erogati nelle attuali buste paga, riteniamo che il riferimento contrattuale sia discriminatorio rispetto ai principi richiamati dall'ordinamento comunitario.

In ragione di ciò è assolutamente necessario inoltrare individualmente a scopo interruttivo ai sensi dell'art. 1219 del c.c. per la prescrizione ordinaria dei crediti da lavoro regolata dall'art.2948 del c.c. che risulta essere quinquennale dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto che ha generato l'insorgenza del credito.

Pertanto, in questa fase sarà fondamentale assistere i lavoratori per procedere alla corretta compilazione dell'atto di intimazione e messa in mora, già inviato, individuando quelle indennità non corrisposte durante i giorni di ferie e che invece vengono riconosciute in via ordinaria in relazione all'attività svolta.

- Si dovrà quindi procedere all'inoltro che attesti legalmente l'avvenuta presentazione dell'istanza presso l'Ente di riferimento.

- I dirigenti sindacali dovranno aver cura di raccogliere le diffide degli istanti, le buste paga degli ultimi 5 anni con le correlate CU, e attendere le ulteriori comunicazioni da parte delle Segreterie Provinciali.

Le Segreterie Provinciali, con l'ausilio tecnico/giuridico del Coordinamento Nazionale Dipartimento Polizia Locale, provvederanno:

- 1) Ad avviare una serie di cause pilota in vari ambiti provinciali per avere un celere riscontro giurisprudenziale sui mancati riconoscimenti indennitari.
- 2) Una volta avuto il conforto da parte dei Giudici del lavoro, si potrà procedere ad estendere a tutti i lavoratori l'avvio delle vertenze.

La Segreteria Generale del CSA RAL integrerà la piattaforma contrattuale con:

- 3) La proposta di modifica dell'art.38 del CCNL 16.11.2024 al fine di uniformare il dettato contrattuale all'ordinamento comunitario.



La Segreteria del Coordinamento Nazionale Dipartimento Polizia Locale a breve convocherà una riunione in videoconferenza per confrontarsi sull'argomento.

Cordiali saluti.

Il Segretario Generale  
Francesco Garofalo

